



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 05 DEL 22.02.2017

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Sommario

art. 1 - Il Servizio Comunale di protezione civile.....	
art. 2 - Il Sindaco: autorità comunale di protezione civile.....	
art. 3 - Provvedimenti del Sindaco.....	
art. 4 - Strumenti operativi per il Sindaco in situazioni di emergenza.....	
art. 5 - Il Piano Comunale di protezione civile.....	
art. 6 - Il Centro Operativo Comunale di protezione civile.....	
art. 7 - Il personale comunale addetto alla protezione civile.....	
art. 8 - Le risorse utilizzate dalla protezione civile.....	
art. 9 - Fondi per la protezione civile.....	
art. 10 - Il volontariato.....	
art. 11 - Il gruppo comunale volontari di protezione civile.....	
art. 12 - Informazioni alla popolazione.....	
art. 13 - Esercitazioni di protezione civile.....	
art. 14 - Divulgazione del piano e del regolamento.....	
art. 15 - Termini di validità e riferimenti legislativi.....	

Art. 1 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito presso il Comune di Castel San Giorgio il Servizio di Protezione Civile per assolvere le funzioni attribuite in materia ai comuni, in particolare:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- predisposizione del piano comunale di protezione civile, e cura della sua attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Il Servizio è presieduto dal Sindaco che sovrintende agli interventi di soccorso ed assistenza.

Art. 2 - IL SINDACO: AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, quale ufficiale del governo, è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, egli assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

In caso di assenza e/o impedimento, non momentanea ma perdurante nel tempo, in situazioni di pericolo, il Sindaco può essere sostituito con pieni poteri dal Vicesindaco.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 3 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art.54, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Art. 4 - STRUMENTI OPERATIVI PER IL SINDACO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Gli strumenti, di cui il Sindaco si avvale per poter operare in situazioni di emergenza, sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo.

Lo strumento giuridico è costituito dal potere di ordinanza così come previsto dalla normativa vigente.

Gli strumenti organizzativi sono costituiti da:

- piano comunale di protezione civile;
- piano provinciale di protezione civile;
- procedure operative;
- tutte le altre pianificazioni specifiche.

Per la loro adozione il Sindaco si avvale di:

- ufficio di protezione civile
- ufficio tecnico
- responsabili funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale
- personale comunale
- gruppo comunale volontari di protezione civile
- gruppi e/o organizzazioni volontarie di protezione civile presenti in ambito comunale.

Art. 5 - IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per adempiere ai compiti indicati all'articolo 1 del presente regolamento e stabilire se l'evento calamitoso può essere fronteggiato con le forze e i mezzi del Comune, il Sindaco ha necessità di servirsi di un piano comunale di protezione civile come disposto dall'art. 3 – bis della Legge n. 100 del 12 luglio 2012.

Il piano è uno strumento organizzativo che consente di impostare politiche locali unitarie di previsione e prevenzione e predisporre e coordinare iniziative ed attività necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari che possono verificarsi sul territorio comunale.

Il Sindaco, pertanto, predisporre le operazioni per la redazione del piano secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalla giunta regionale approvandone la stesura con apposita delibera consiliare.

Il piano deve contenere:

- le informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio, alla definizione dei livelli di allerta necessari all'attivazione delle fasi operative;
- l'individuazione dei soggetti e delle relative competenze per il conseguimento degli obiettivi preventivamente definiti, necessari ad assicurare un'adeguata risposta di protezione civile al verificarsi di un evento calamitoso;
- l'organizzazione delle azioni in fasi operative corrispondenti ai livelli di allerta in precedenza individuati.

Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e alla Provincia territorialmente competente (cfr. art 3 –ter Legge n. 100 del 12 luglio 2012).

Art. 6 - IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Coordinatore del C.O.C. è il Comandante della Polizia Locale.

Il Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto:

1. Tecnica e di pianificazione.
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria.
3. Volontariato.
4. Materiali e mezzi.
5. Servizi essenziali e attività scolastica.
6. Censimento danni a persone e cose.
7. Strutture operative locali, viabilità.
8. Telecomunicazioni.
9. Assistenza alla popolazione.

Ai responsabili delle varie funzioni è affidato l'aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione, in tempo ordinario, e il compito di affiancare il Sindaco nella zona di intervento, in caso di emergenza.

Art. 7 - IL PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

I compiti specifici del piano comunale sono affidati a tutti i dipendenti dell'Ente e in caso di necessità ai dipendenti per i quali il contratto di lavoro prevede l'obbligo della reperibilità.

Per le operazioni logistiche previste dal piano si utilizza personale tecnico e della Polizia Locale, munito di mezzi di locomozione in dotazione al Comune.

Art. 8 - LE RISORSE UTILIZZATE DALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamento disponibili presso il Comune, i Presidi ospedalieri, le organizzazioni di volontariato, oppure messi a disposizione da privati. In quest'ultimo caso l'onere delle spese effettivamente sostenute è assunto dal Comune, se richiesto dagli stessi detentori di risorse.

Art. 9 - FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Comunale di Protezione Civile per l'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, può avvalersi di:

- contributi regionali;
- stanziamenti dal bilancio comunale, in apposito specifico capitolo previsto annualmente dall'Amministrazione;
- eventuali altri contributi.

Art. 10 - IL VOLONTARIATO

I volontari di protezione civile non possono e non devono sostituire le strutture istituzionali, previste dalla legislazione, addette all'opera di previsione, prevenzione e soccorso.

Tuttavia essi sono riconosciuti componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di protezione civile per l'insostituibile azione di supporto e di integrazione svolto.

L'articolo 18 della legge 225/92 come modificato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012, assicura la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Le modalità di partecipazione sono definite dal D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194 e s.m.i. e dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

Le organizzazioni di volontariato, che debbono essere censite in apposito elenco territoriale presso la Regione di appartenenza, operano in emergenza alle dirette dipendenze degli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi e sotto il coordinamento dell'organo ordinario di protezione civile. Ogni volontario, per l'attività di protezione civile svolta, usufruisce della copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Art. 11 - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Castel San Giorgio istituisce, con apposita delibera di consiglio comunale, il Gruppo Comunale Volontari di protezione civile con un suo specifico regolamento che ne determina compiti, struttura, responsabili, modalità di partecipazione dei cittadini e funzionamento. Il Gruppo è equipaggiato dal comune con dotazioni individuali e collettive.

Art. 12 - INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

I cittadini, siano essi residenti o meno in aree considerate a rischio di calamità naturali o antropiche, devono conoscere preventivamente:

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul territorio comunale;
- le predisposizioni del piano di emergenza;
- il comportamento da tenere prima, durante e dopo l'evento;
- i mezzi e le modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi.

In caso di emergenza, il Sindaco, valutata la situazione, qualora lo ritenesse necessario, dispone la distribuzione di comunicati informativi alla popolazione, rendendola edotta sui pericoli incombenti.

I comunicati, che andranno redatti in maniera chiara e tale da non causare situazioni di panico, saranno diffusi dal responsabile ufficiale dell'informazione.

Art. 13 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

L'esercitazione di protezione civile ha l'obiettivo di verificare l'efficacia della pianificazione adottata, la prontezza operativa del Servizio comunale, la validità delle procedure approntate.

L'esercitazione, da tenersi periodicamente, deve rispettare alcuni criteri, quali:

- chiara definizione degli scopi che si propone;
- precisa scelta del tipo di esercitazione con l'indicazione dei soggetti alla quale si rivolge;
- coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati presenti nell'area;
- ricorso alle esercitazioni "su allarme" senza preavviso, per una reale validità delle stesse.

Art. 14 - DIVULGAZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

Il piano comunale di protezione civile e il presente regolamento sono portati a conoscenza della popolazione attraverso un avviso pubblico e con la permanente loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale.

Una copia del piano e una del regolamento vengono inviate in Prefettura, in Provincia e in Regione.

Inoltre sono periodicamente informati i seguenti organi:

- Comune capofila COM;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando di zona dei Carabinieri;
- Commissariato di zona della Polizia di Stato;
- Comando di zona della Guardia di Finanza;
- Comando di zona delle Forze Armate;
- Azienda Sanitaria Locale;
- Autorità di Bacino competente territorialmente;
- Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

Art. 15 - TERMINI DI VALIDITÀ E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento sostituisce i precedenti ed entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme della Legge 225/92 modificata con Legge n.100 del 12/07/2012, del DLGS 112/98, del DLGS 300/99, della Legge 401/01 e della Legge Regionale n.11 del 1991, nonché le eventuali normative in materia successivamente elaborate.

